



MIUR

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

Allegato n. 1

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ART. 55 E 124 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 59 COMMA 6 DEL D.LGS 163/2006 CON 3 (TRE) OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TIPOGRAFICI DI

CIG: 6244300F5B

CUP: B59J15000000007

CPV:

79823000-9 Servizi di stampa e di consegna
79824000-6 Servizi di stampa e di distribuzione
79800000-2 Servizi di stampa e affini
79810000-5 Servizi di stampa



Indice

Art. 1 - Oggetto e specifiche dell'appalto	4
Art. 2 - Procedura di aggiudicazione.....	4
Art. 3 - Importo a base d'appalto	5
Art. 4 - Durata dell'appalto	5
Art. 5 - Luogo di esecuzione del contratto	5
Art. 6 – Criterio di scelta dell'operatore economico per le singole forniture	6
Art. 7 - Soggetti ammessi a presentare l'offerta	6
Art. 8 - Requisiti di partecipazione	6
Art. 9 – Soccorso istruttorio per dichiarazioni indispensabili ed essenziali	7
Art. 10 – Contenuto dell'offerta.....	7
Art. 11 - Modalità di presentazione delle offerte	10
Art. 12 - Termine di presentazione delle offerte	11
Art. 13 - Avvalimento	11
Art. 14 - Compartecipazione	12
Art. 15 – Cauzione provvisoria	12
Art. 16 – Cauzione definitiva	13
Art. 17 - Criterio di aggiudicazione	14
Art. 18 – Offerte degli operatori economici.....	15
Art. 19 – AVCPass e controllo dei requisiti.....	15
Art. 20 - Subappalto	16
Art. 21 – Cessione del contratto e cessione del credito	17
Art. 22 – Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	17
Art. 23 – Modalità di stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti/buoni d'ordine derivati	19
Art. 24 - Modalità di fatturazione e pagamento	19
Art. 25 - Altri oneri e obblighi dell'aggiudicatario	20
Art. 26 – Gestione del servizio.....	21
Art. 27 – Tempi di esecuzione del servizio.....	22
Art. 28 – Consegna e distribuzione	22
Art. 29 – Diritti di copyright	23
Art. 30 – Fornitura Irregolare.....	23



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

Art. 31 - Penali	23
Art. 32 – Richiesta al fornitore che segue in graduatoria.....	24
Art. 33 – Risoluzione del contratto	24
Art. 34 – Responsabilità di INDIRE	25
Art. 35 – Responsabile designato dal fornitore.....	26
Art. 36 – Verifica di conformità.....	26
Art. 37 – Ulteriori indicazioni.....	26
Art. 38 - Trattamento dei dati personali	27
Art. 39 - Foro competente	28
Art. 40 – Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici.....	28
Art. 41 – Responsabile Unico del Procedimento	28
Art. 42 – Richiesta chiarimenti	28
Art. 43 - Referenti di INDIRE per la procedura.....	28
Art. 44 – Pubblicazione Bando di gara	28
Art. 45 - Rinvio	28



Art. 1 - Oggetto e specifiche dell'appalto

1. Oggetto del presente Disciplinare è l'affidamento del servizio di stampa e consegna di materiale tipografico di tipo promozionale per le esigenze dell'INDIRE e dell'Agenzia Erasmus+.
2. Il servizio di tipografia dovrà coprire il fabbisogno di stampa e confezionamento di prodotti che vanno dai semplici biglietti da visita e volantini, sino a brochure e pubblicazioni.
3. L'appalto sarà stipulato nella forma dell'accordo quadro con 3 (tre) operatori economici per la durata di 4 (quattro) anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 6 del D.lgs 163/2006 da espletarsi mediante procedura aperta ex artt. 55 e 124 del D.lgs 163/2006.
4. Il massimale economico previsto e le quantità indicate nel Capitolato Tecnico (**all. 2**) non sono garantite ai fornitori in quanto non sono da considerarsi vincolanti per l'amministrazione, la quale, pertanto, non risponderà nei confronti dei fornitori nel caso in cui le transazioni generate risultino complessivamente inferiori o diversamente distribuite rispetto alle suddette quantità. Le quantità indicate nel Capitolato Tecnico, infatti, sono da ritenersi puramente indicative e in alcun modo vincolanti per INDIRE e per l'Agenzia Erasmus+.
5. L'invio degli ordini dei prodotti tipografici da realizzare sarà effettuato sulla base di apposite lettere d'ordine redatte a seguito della stipula dell'accordo quadro dal competente responsabile dell'esecuzione del contratto, il quale si riserva la facoltà di ordinare al fornitore anche la realizzazione di più prodotti simultaneamente.
6. Il contratto scaturente dalla procedura di gara sarà da considerarsi un "contratto misto" ex art. 14 comma 1 del d.lgs 163/2006. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla gara in oggetto si evidenzia che la procedura sarà da qualificarsi quale "appalto di servizi", stante la prevalenza economica del servizio rispetto alla fornitura.
7. Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nel Capitolato Tecnico (all. 2) cui si fa integrale rinvio e che forma parte integrante e sostanziale della procedura di gara.
8. Durante l'Accordo Quadro, Indire si riserva la facoltà, qualora se ne verificasse la necessità, di richiedere la disponibilità di ulteriori servizi non specificati dallo schema di accordo quadro, previo avvio di un nuovo confronto concorrenziale tra gli operatori economici selezionati.
9. Indire si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico la fornitura di materiali con caratteristiche riconducibili alle tipologie editoriali descritte nel capitolato tecnico della presente gara. In tale caso per il prezzo si farà riferimento a quello di pubblicazioni o materiali stampati affini inseriti nel presente capitolato.
10. La qualità dei materiali da utilizzare, indicata nel Capitolato Tecnico (all. 2) è indicativa. Ad esempio, saranno possibili piccole variazioni di tipologia, colore o grammatura della carta, rimanendo nella stessa fascia di prezzo di quanto richiesto nell'elenco dei materiali (es. al posto della carta Tatami Fedrigoni® 135 gr., la Symbol Mat Fedrigoni® 135 gr.).
11. In caso di richiesta di un numero di copie inferiori o superiori a quanto indicato nell'ordine medio indicativo specificato nel listino del Capitolato Tecnico (all. 2), e fatto salvo il margine di tolleranza del 10% indicato all'art. 7 del predetto documento, Indire potrà chiedere specifica offerta agli operatori economici dell'Accordo Quadro, previo rilancio competitivo.

Art. 2 - Procedura di aggiudicazione

1. Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di cui alla Legge 11 novembre 2011 n. 180, con criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. del 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii..
2. Si evidenzia che, qualora si richiedano servizi le cui condizioni non siano già fissate con la presente procedura e con il futuro contratto, potranno essere affidate le forniture solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra gli operatori economici aderenti all'accordo quadro, in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni rispetto a quelle indicate nel



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

capitolato tecnico dell'accordo quadro, come previsto dall'art. 59 comma 8 del D.lgs 163/2006; in tal caso si evidenzia che il rilancio competitivo avverrà in base al criterio del prezzo più basso.

3. Si evidenzia che i quantitativi indicati nel Capitolato tecnico sono meramente presuntivi e hanno come unico scopo quello di consentire l'esatta individuazione dei parametri oggettivi di gara. Gli stessi pertanto non sono in alcun modo vincolanti.
4. Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell'accordo quadro l'Amministrazione non assume l'obbligo di acquistare alcun servizio. Non è previsto, quindi, un minimo garantito. Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l'Amministrazione potrà acquistare tutti servizi/prodotti previsti nel listino senza limiti, quantitativi o legati alla tipologia di prodotto, di alcun genere.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.lgs 163/2006, l'Accordo Quadro verrà concluso, mediante stipulazione di apposito Contratto Quadro (**all. 6**) con i 3 (tre) operatori economici in possesso dei requisiti che hanno presentato la migliore offerta. Tale contratto sarà stipulato in forma elettronica mediante scrittura privata semplice con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.lgs 163/2006.

Art. 3 - Importo a base d'appalto

1. L'importo complessivo a base d'asta, riferito all'intera durata dell'appalto, è fissato in € 206.000,00 oltre I.V.A. al 22% (per un totale di € 251.320,00 inclusa I.V.A. al 22%).
2. **L'importo complessivo della procedura, pertanto è inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 28 del D.lgs 163/2006.**
3. **Si ribadisce che l'importo di cui al comma 1 è l'importo massimo presunto; in alcun modo Indire è vincolato al raggiungimento dello stesso, né viene garantito un minimo.**

5

Art. 4 - Durata dell'appalto

1. L'accordo quadro scaturente dalla presente procedura avrà la durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. Tale durata (4 anni) non è garantita, in quanto l'accordo quadro potrà terminare anzitempo laddove si raggiunga l'importo massimo presunto sopra indicato (206.000,00 € al netto di I.V.A. al 22%) prima dei quattro anni.
3. Alla data di scadenza dell'accordo quadro è data comunque facoltà all'Amministrazione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'esperimento di una nuova procedura di gara.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, i fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro sono obbligati a prorogare il contratto medesimo per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara, fatta salva la normativa relativa all'adeguamento prezzi.
5. Ove, per motivi non dipendenti da Indire, dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell'appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che la ditta aggiudicataria possa nulla pretendere ad alcun titolo.
6. La prosecuzione tacita e non autorizzata da parte del fornitore non potrà legittimare alcuna richiesta di corrispettivo e/o indennizzo.

Art. 5 - Luogo di esecuzione del contratto

1. Il contratto avrà esecuzione presso tutto il territorio nazionale (isole comprese), trattandosi, infatti, di un servizio che Indire ed Erasmus+ richiedono per convegni e/o manifestazioni che possono svolgersi in tutto il territorio nazionale (isole comprese).



MIUR

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

Art. 6 – Criterio di scelta dell'operatore economico per le singole forniture

1. Ogni singola commessa scaturente dal contratto di accordo quadro verrà affidata secondo il criterio "a cascata", ovvero quel criterio in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all'operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale; solo in caso di impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà aggiudicato al primo concorrente che segue in graduatoria.

Art. 7 - Soggetti ammessi a presentare l'offerta

1. Sono ammessi a presentare la propria offerta i concorrenti costituiti da imprese singole, imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate ai sensi di legge ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi.
2. La forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatario dell'appalto è quella dell'A.T.I. con indicazione della ditta capogruppo o consorzi di cooperative, con specifica indicazione delle ditte consorziate.
3. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.
4. Ai soggetti facenti parte dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro è consentita la partecipazione alla gara anche in forma individuale quando non siano designati dal consorzio medesimo come esecutori del servizio o della fornitura oggetto di gara.
5. La partecipazione alla gara da parte delle associazioni è consentita solo se abbiano manifestato la volontà di associarsi; ciò in quanto sono vietate le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.

6

Art. 8 - Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare la propria offerta i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f) - per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. **Possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 e 39 del D.lgs 163/2006;**
 - b. **insussistenza nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza nonché dei direttori tecnici dell'impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006;**
 - c. **iscrizione alla C.C.I.A.A.;**
 - d. **l'aver effettuato almeno n. 2 (due) commesse superiori a € 10.000,00 cadauno (I.V.A esclusa) negli ultimi 3 (tre) anni;**
 - e. **esperienza di almeno 5 (cinque) anni nei servizi di stampa di materiale tipografico personalizzato, dal momento dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;**
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs 163/2006, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice Appalti per ciascuna prestazione di servizi e forniture previsti dal contratto.
3. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i soggetti ammessi a partecipare sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati certificati, pena l'esclusione.



Art. 9 – Soccorso istruttorio per dichiarazioni indispensabili ed essenziali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c. 2 bis, D.lgs. n. 163/2006 (come novellato dal D.L. n. 90/2014), la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato art. 38, (che non determini l'esclusione automatica *ex lege* ai sensi dell'art. 46 comma 1-bis), obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento in favore della stazione appaltante, della somma di € 500,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. **In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo comma il concorrente è escluso dalla gara e dell'esclusione sarà data comunicazione all'A.N.A.C. in ottemperanza alle vigenti norme di legge.**
4. Si evidenzia che l'importo della sanzione di cui al comma 1 dovrà essere coperto esclusivamente mediante la seguente modalità:
- **Bonifico bancario infruttifero effettuato a favore dell'INDIRE**, recante il CRO, dell'importo di € 500,00 sul seguente IBAN IT63P010050280000000218040 BNL - Filiale di Firenze, Via de' Cerretani 6 causale: *versamento sanzione ex art. 38 comma 2 bis – Accordo quadro tipografia.*
5. Copia della distinta del bonifico bancario, recante il CRO, dovrà essere inserita nella busta A "documentazione amministrativa", come espressamente indicato all'art. 10 del presente disciplinare.
6. Si evidenzia che, in caso di soccorso istruttorio a pagamento Indire non provvederà al termine della procedura a restituire all'operatore economico l'importo del bonifico di cui al comma 4.
7. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
8. Si evidenzia che Indire, così come previsto dall'art. 46 comma 1 bis, potrà procedere all'esclusione diretta, senza previo ricorso al soccorso istruttorio delineato nel comma 1 del presente articolo "in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte".
9. Le dichiarazioni indicate nel precedente comma 1 dell'art. 8 sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli operatori economici alla gara.
10. **In caso di mancato ricorso alla procedura prevista dal comma 1 del presente articolo, Indire, al momento dell'aggiudicazione provvisoria, provvederà a restituire, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione di cui all'allegato 3, la somma di € 500,00 ad ogni operatore economico.**

7

Art. 10 – Contenuto dell'offerta

1. L'Offerta dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalle seguenti parti distinte e separate:
Busta A – "Documentazione Amministrativa"
Busta B – "Proposta Tecnica"
Busta C – "Offerta Economica"
2. La documentazione presentata non verrà restituita ma rimarrà agli atti di INDIRE.
3. La domanda di partecipazione, le dichiarazioni e l'offerta dovranno essere sottoscritte con le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara e relativi allegati.
4. Gli operatori autorizzano sin d'ora l'Amministrazione procedente ad utilizzare il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione (**all. 3**) per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

5. I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Stazione Appaltante, entro e non oltre il termine e con le modalità stabilite dall'art. 12, un plico contenente al suo interno 3 (tre) distinte buste contenenti ciascuna i seguenti documenti:

Busta A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

1. Nella busta A - "*Documentazione amministrativa*" dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

- I. **Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 3**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, e **corredata di n. 3 marche da bolla da € 16,00 cadauna**. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, o di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza priva di soggettività giuridica o rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovviste di organo comune, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o rete.

Si specifica che tale dichiarazione dovrà essere resa:

- in caso di Raggruppamenti Temporanei, costituiti e costituendi, da ciascuna Impresa costituente il Raggruppamento;
- in caso di Consorzi Ordinari di Concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, dai Consorzi e da tutte le imprese consorziate;
- in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dai Consorzi medesimi e dalle imprese consorziate designate.

In caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti, l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà indicare l'impresa mandataria e le mandanti, specificare le relative quote, le singole parti di prestazione che in base alle rispettive quote di partecipazione saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito (o consorziato), e assumere l'impegno che in caso di aggiudicazione le Imprese che costituiranno il RTI /Consorzio conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, che stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso contrario, il consorzio eseguirà la prestazione con la propria organizzazione di impresa.

La domanda di partecipazione all'Accordo Quadro dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di INDIRE, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatori e dei fornitori. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T.I. e dei consorzi ordinari concorrenti rispetto a quello risultante dall'impegno assunto in sede di domanda di partecipazione all'Accordo Quadro.

Per i concorrenti raggruppati già costituiti, va inoltre allegata l'originale o copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società identificata come mandataria, completo degli elementi di cui all'art. 34 e segg. del D.Lgs. 163 del 2006; nonché l'originale o copia autentica dell'atto costitutivo del Consorzio.

In caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario le suddette referenze dovranno essere presentate da tutte le Imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo/Consorzio;

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente è tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione (all. 1) al punto 31, se sussistono segreti tecnici e commerciali e, pertanto, le ritiene coperte da riservatezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). A questo proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. L'Amministrazione, in ogni caso, procederà comunque a valutare l'esistenza dei segreti indicati dall'operatore economico nonché l'effettiva opponibilità alle richieste di accesso avanzate dagli altri concorrenti, alla luce della recente normativa in materia e della recente giurisprudenza.



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

- II. copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;
- III. originale o copia autentica del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;
- IV. copia del Capitolato Tecnico (All. 2) siglato in ogni pagina e sottoscritto per integrale conoscenza e accettazione;
- V. copia dello schema di accordo quadro (All. 6) siglato in ogni pagina e sottoscritto per integrale conoscenza e accettazione;
- VI. documento attestante l'avvenuto pagamento (a pena di esclusione) del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, (pari ad € 20,00) recante in evidenza il codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel Bando di gara.

A tal fine si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà avvenire:

- *on-line*, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "servizio riscossione" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e seguire le istruzioni a video ovvero il manuale del servizio; a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "sistema di riscossione" della medesima;

ovvero

- in contanti, presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la quietanza di pagamento e altro documento comprovante l'avvenuto versamento del contributo dovuto all'A.N.A.C

VII. il documento PASSOE, debitamente sottoscritto, necessario ad accertare i requisiti tramite il sistema AVCPASS;

VIII. copia del bonifico di € 500,00 relativo al pagamento della sanzione si cui all'art. 38 comma 2 bis, previsto dall'art. 9 del presente disciplinare;

IX. a scelta dell'operatore economico, per garantire il pagamento della cauzione provvisoria ex art. 75 del D.lgs 163/2006;

- **originale** della fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (155). Tale cauzione deve provvedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

ovvero, in alternativa

- copia del bonifico bancario effettuato a favore dell'INDIRE, recante il CRO, dell'importo di € 4.120,00 sul seguente IBAN **IT63P010050280000000218040** BNL - Filiale di Firenze, Via de' Cerretani 6, causale: *pagamento cauzione provvisoria relativo all'accordo quadro per i servizi tipografici - CIG: 6244300F5B;*

X. (eventuale) attestazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 da comprovare mediante, per usufruire della diminuzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria e definitiva:

- copia conforme all'originale della certificazione di qualità di cui sopra;
- ovvero, in alternativa*
- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.

ovvero - in alternativa,



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

- idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso di detta certificazione

XI. l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993), ai sensi dell'art. 75 del d.lgs 163/2006 a rilasciare la garanzia definitiva ex art. 113 del d.lgs 163/2006 richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale garanzia dovrà prevedere espressamente:

- *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
- *la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;*
- *nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

BUSTA B - "Offerta tecnica"

Nella busta B dovrà essere contenuta, l'Offerta Tecnica, prodotta su supporto cartaceo, **a pena di esclusione**, compilata secondo quanto indicato nel modello di offerta tecnica (**all. 4**) siglata e timbrata in ogni sua pagina e sottoscritta, , per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A - Documentazione Amministrativa").

BUSTA C - "Offerta economica"

Nella busta C dovrà essere contenuta l'Offerta Economica prodotta su supporto cartaceo, compilata secondo quanto indicato nel modello di offerta economica (**all. 5**) siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A - Documentazione Amministrativa"). Essa, a pena di esclusione, dovrà contenere l'offerta economica riferita a tutti i prodotti elencati nel capitolato Tecnico. Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA.

Si precisa che:

- in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà l'importo in lettere;
- in caso di discordanza tra il "Prezzo totale complessivo" e i "Prezzi unitari" (omnicomprensivi), prevarrà il "Prezzo totale complessivo".

L'Offerente, presentando l'offerta, assume l'impegno di mantenerla ferma per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta indicato nel presente disciplinare.

In caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Rappresentante Legale dell'Impresa mandataria, mentre in caso di Raggruppamento Temporaneo/ Consorzio Ordinario non ancora costituito, a pena di esclusione, da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese che andranno a costituire il Raggruppamento Temporaneo/Consorzio medesimo.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere **inviata** ad INDIRE, **a pena di esclusione**, con una delle seguenti modalità:
 - a) tramite raccomandata a/r, alla sede INDIRE di Firenze, Via M. Buonarroti, 10 - 50122;
 - b) mediante consegna a mano presso la sede dell'Istituto - Firenze, Via M. Buonarroti, 10 - 50122 - Ufficio Protocollo - esclusivamente nei seguenti orari: Lun-Ven 9.00-12.30;
2. Il plico contenente tutta la documentazione di gara dovrà essere costituito da tre buste, debitamente chiuse, pena l'esclusione dalla gara, contenenti quanto sopra specificato (Busta A, Busta B e Busta C). Sulle tre buste dovrà essere apposta, a pena di esclusione, rispettivamente la seguente dicitura:
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B - OFFERTA TECNICA
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

3. Su ogni busta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere indicata la seguente dicitura "PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI TIPOGRAFICI PER LA DURATA DI 4 (QUATTRO) ANNI - NON APRIRE"
4. Il plico, contenente la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, l'oggetto della gara di cui al precedente comma 3 e dovrà indicare in modo chiaro il mittente.
5. I concorrenti sono invitati a riportare all'esterno del plico (contenete le buste A, B, C) l'indirizzo PEC e il numero di fax su cui desiderano ricevere le notifiche relative alla presente gara
6. L'invio tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
7. In caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o in caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, si procederà all'esclusione immediata del concorrente.

Art. 12 - Termine di presentazione delle offerte

1. L'offerta dovrà essere inviata, pena l'esclusione dalla gara per inammissibilità della domanda di partecipazione, entro le ore 23.59 del 13.07.2015.
2. Farà fede, ai fini dell'invio della domanda entro il predetto termine:
 - In caso di raccomandata a/r il timbro postale;
 - In caso di consegna a mano la ricevuta rilasciata dall'ufficio protocollo dell'Ente (orario di apertura Lun-Ven 9-13). Si sottolinea che, in caso di scelta della presente modalità, rimarrà ad esclusivo carico dell'offerente la consegna del plico all'ufficio protocollo negli orari indicati.
3. Si evidenzia che in caso di invio tramite posta, eventuali ritardi o mancate consegne dei plichi saranno poste a carico esclusivo di Poste Italiane.

11

Art. 13 - Avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 è previsto il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica avvalendosi dei requisiti di un soggetto ausiliario.
2. L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 2, lettere a) b) c) d) e) f) g) di cui al citato art. 49.
3. Si richiama l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 con la precisazione che, a pena di esclusione:
 - Non è consentito che più di un concorrente si avvalga di una stessa impresa, pena l'esclusione delle imprese avvalenti coinvolte;
 - Non è consentito che partecipino autonomamente alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'impresa concorrente;
4. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subaggiudicatario nei limiti dei requisiti prestati.
5. Il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente dei requisiti da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà precisare le modalità con cui verranno messi a disposizione ed indicare in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.
6. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
7. Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h) del D. Lgs. 163/2006 e di quanto stabilito dall'art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

all'esclusione del concorrente, all'escussione della cauzione provvisoria nonché alla dovuta segnalazione all'A.N.A.C.

8. L'impresa ausiliaria, per mezzo dell'impresa concorrente, dovrà dimostrare i requisiti e produrre la documentazione per l'ammissione alla gara di cui all'art. 10 del presente disciplinare.
9. L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione a chiarimento di quella presentata.

Art. 14 - Compartecipazione

1. Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro nella condizione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In tal caso si procederà, previo accertamento ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n°163/2006, all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 5 e art. 37, comma 7, del D.Lgs. n° 163/2006 alla gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di concorrenti) di Consorzi e imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più forme si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.
3. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione di tutte le ditte dalla gara.

12

Art. 15 – Cauzione provvisoria

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.lgs 163/2006, ogni concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria di importo pari ad **Euro 4.120,00** e con validità di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte..
2. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula dell'Accordo Quadro.
3. La cauzione deve avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e può essere costituita, a scelta dell'offerente mediante:
 - **bonifico bancario effettuato a favore dell'INDIRE, recante il CRO, dell'importo di € 4.120,00 sul seguente IBAN IT63P010050280000000218040 BNL - Filiale di Firenze, Via de' Cerretani 6, causale: "pagamento cauzione provvisoria procedura ristretta macchine multifunzione - CIG: 6244300F5B";**
 - **fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385**, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (155). Tale cauzione deve provvedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. **Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella busta "A - Documenti" la seguente documentazione:**
 - copia conforme all'originale della certificazione di qualità di cui sopra;
 - ovvero, in alternativa*



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

- dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.

ovvero - in alternativa,

- idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso di detta certificazione.

5. Si precisa inoltre che:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, così come definito dall'art 37, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall'art 37, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. così come indicata nel punto 18 dell'Allegato 1 al presente Disciplinare; c) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

6. La garanzia provvisoria verrà svincolata contestualmente alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione dell'Accordo Quadro con gli aggiudicatari.

13

Art. 16 – Cauzione definitiva

1. Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e della successiva partecipazione alla procedura di affidamento delle singole forniture ciascun aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, in favore di Indire.
2. Essa deve essere costituita con una delle forme previste dall'art. 15 comma 3 del presente disciplinare.
3. L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.
4. La cauzione garantisce la serietà dell'offerta presentata nel singolo Appalto Specifico; verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all'importo della singola fornitura, in caso di mancata stipula della fornitura stessa per fatto dell'aggiudicatario, ovvero nel caso di mancato o tardivo pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
5. La cauzione cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dalla partecipazione alle singole commesse.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento della singola commessa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.
7. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

8. In particolare, all'avvenuta effettuazione di ogni singolo ordine (indipendentemente dal fornitore che la effettua) la misura della cauzione definitiva di tutti gli operatori economici verrà svincolata per una quota pari al 10% del singolo ordine.
9. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. **Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella busta "A - Documenti" la seguente documentazione:**
 - copia conforme all'originale della certificazione di qualità di cui sopra;
ovvero, in alternativa
 - dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.
ovvero - in alternativa,
 - idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso di detta certificazione.
10. Si precisa inoltre che:
 - a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, così come definito dall'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, nonché in caso di partecipazione in RTI di tipo misto e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
 - b) in caso di partecipazione in RTI verticale, così come definito dall'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso potrà beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna di esse eseguirà (cfr. Allegato 1 al presente Disciplinare, punto 16);
 - c) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
11. Le garanzie prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e **deve prevedere:**
 - a) *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
 - b) *la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;*
 - c) *l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di INDIRE*
 - d) *la sua irrevocabilità.*
12. **La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.**

14

Art. 17 - Criterio di aggiudicazione

1. L'appalto sarà affidato con "procedura aperta", a seguito di aggiudicazione a favore della "offerta economicamente più vantaggiosa" secondo quanto previsto dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.



MIUR

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

2. L'aggiudicazione potrà avvenire, ad insindacabile giudizio dell'Ente, anche in presenza di un'unica offerta valida purché non ritenuta inidonea dall'Amministrazione.
3. Non sono ammesse offerte in aumento né condizionate.
4. I criteri di valutazione delle offerte sono pubblicati nel Capitolato Tecnico (all. 2).

Art. 18 – Offerte degli operatori economici

1. Le offerte presentate avranno una validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione.
2. I corrispettivi dovuti, sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
3. Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti s'intendono comprensivi di tutte quelle attività di tipo grafico, che siano connesse al ciclo di stampa, come coloritura, ritocchi, ridimensionamento degli elaborati grafici e/o dei dati forniti dall'Amministrazione nei modi stabiliti dal capitolato tecnico.
4. I predetti prezzi comprendono altresì la realizzazione di prove colore certificate delle pellicole necessarie per la stampa offset, di tutto il materiale cartaceo, degli inchiostri, il confezionamento, il facchinaggio, il trasporto e la consegna a destinazione dei prodotti grafici realizzati presso le sedi che verranno indicate dal competente Stazione appaltante.
5. La prestazione di cui al presente appalto, viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra nella misura vigente al momento della resa delle prestazioni.
6. Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e ss.mm.ii., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è obbligo di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.
7. I costi della sicurezza per la presente procedura di gara pari a euro 0,00 (zero/00).
8. L'attività non comporta alcun rischio derivante da interferenze.
9. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio dei Fornitori, tutti gli oneri che gravano su di essi per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale a INDIRE e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.
10. I Fornitori si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d'ordine in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
11. I Fornitori si obbligano ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
12. Indire effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.lgs 163/2006, una revisione periodica dei prezzi sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura pubblicati annualmente a cura dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

15

Art. 19 – AVCPass e controllo dei requisiti

1. L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la

INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze

C.F. 80030350484

Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

2. In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'AVCP (ora A.N.A.C.) ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici".
3. L'art. 9 della suindicata Deliberazione, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, prevede che l'obbligo di procedere alla verifica stessa esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre "dal 1° gennaio 2014 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00".
4. Ciascun concorrente pertanto dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: **www.anac.it**.
5. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; sul punto si veda l'art. 10 del presente disciplinare di gara.

Art. 20 - Subappalto

16

1. Considerata la particolare natura del servizio, la stazione appaltante consente il ricorso allo strumento del subappalto secondo i limiti e le condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06.
2. In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118, co. 3 del d.lgs. n. 163/2006, l'impresa aggiudicataria provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
3. L'impresa aggiudicataria è obbligata a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. Tutte le imprese subappaltatrici dovranno, inoltre assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri di ciascun Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di INDIRE delle prestazioni subappaltate.
6. Si precisa peraltro che ciascun Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, alle seguenti condizioni:
 - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
 - ciascun Aggiudicatario (Fornitore) deve depositare presso INDIRE copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
 - ciascun Aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio;
 - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..



MIUR

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

8. Con il deposito del contratto di subappalto ciascun Aggiudicatario (Fornitore) deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006;
9. È inoltre fatto obbligo a ciascun Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il singolo Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Aggiudicatario.
11. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto ciascun Aggiudicatario prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Accordo Quadro e nel contratto relativo alla singola commessa.

Art. 21 – Cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs 163/2006.
2. La cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio (art. 69 e 70 R.D. 2440/1923), è subordinata alla notifica all'Amministrazione ed all'adozione di specifico atto recettizio.
3. I fornitori, avranno l'obbligo di indicare se nell'espletamento della propria fornitura e servizio si avvarranno dell'ausilio di soggetti terzi (es. vettori, professionisti). In tale caso, è fatto obbligo agli stessi di rendere edotti i soggetti sopraindicati circa le regole di sicurezza sul lavoro e tutto quanto inerente lo svolgimento della fornitura/servizio.
4. In caso di omessa dichiarazione, l'Ente si esonera da qualsiasi tipo di responsabilità, sia civile che penale nei confronti dei soggetti terzi, e, laddove dall'omessa indicazione derivi un danno al soggetto terzo, si riserva la facoltà di agire giudizialmente contro l'operatore economico inadempiente.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario ceda il proprio credito a terzi ex art. 117, D.Lgs., nr. 163/06 e ss.mm.ii., ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione, perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'aggiudicatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il concessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

17

Art. 22 – Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte

1. Alla prima seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede di INDIRE, dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 055-2380520 o via PEC all'indirizzo pec@indire.it entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura.
2. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso INDIRE ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

3. **Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet www.indire.it del giorno e dell'ora, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.**
4. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte verrà nominata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del D.lgs 163/2006, apposita Commissione giudicatrice la quale procederà, in data che sarà indicata mediante pubblicazione su sito internet www.indire.it nella sezione "Bandi di gara e Contratti", almeno 5 giorni prima della seduta, nell'ordine:
 - a. in seduta pubblica, alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste "A", "B" e "C"; all'apertura delle buste "A - Documenti", ed all'analisi della documentazione ivi contenuta. In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti, conformemente a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, Indire inviterà, a mezzo di opportuna comunicazione scritta via PEC o anche solo a mezzo fax (ove autorizzata), a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati, applicando, se del caso, la sanzione prevista dall'art. 9 del presente disciplinare. Nella medesima seduta **la Commissione procederà, ai sensi dell'art. 283 del DPR 207/2010 all'apertura delle buste "B" esclusivamente per la verifica della presenza dei documenti richiesti all'art. 10 del presente disciplinare.**
 - b. **al termine della analisi dei documenti contenuti nella busta "A" Documenti, la Commissione, procederà al controllo sul possesso dei requisiti speciali mediante il sub-procedimento descritto all'art. 48 codice appalti previo pubblico sorteggio degli offerenti;**
 - c. successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei documenti contenuti nella busta B, la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell'Offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato Tecnico, a pena d'esclusione. L'accertamento delle caratteristiche/requisiti minimi e delle caratteristiche migliorative saranno svolte esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata, conformemente alle disposizioni del presente disciplinare e suoi allegati, dai concorrenti nella busta "B - Offerta Tecnica".
 - d. Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minimi richiesti, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico relativo all'Accordo Quadro.
 - e. Terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione **aperta al pubblico** per procedere alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi nonché all'apertura delle buste "C" ed alla lettura dei prezzi offerti.
 - f. Nel caso di anomalia, o comunque qualora si intenda procedere ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato un'offerta non ritenuta congrua; lo stesso responsabile del procedimento procederà, anche avvalendosi della stessa Commissione di gara, ad effettuare tutte le attività di verifica.
 - g. La Commissione, infine, in seduta aperta al pubblico dichiarerà eventualmente l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e all'aggiudicazione provvisoria per i primi tre (3) operatori economici in graduatoria.
5. INDIRE procederà quindi alla verifica di tutti i requisiti di tutti gli operatori economici situati in posizione utile per l'aggiudicazione definitiva nonché del concorrente che segue nella detta graduatoria attraverso la consultazione della BDNCP (AVCpass).
6. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalle predette verifiche, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, all'incameramento della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 così come previsto dall'art. 48, comma 2 di detto Decreto.
7. Terminati i controlli, in caso di esito positivo si provvederà all'aggiudicazione definitiva formando apposita graduatoria dei primi 3 classificati che stipuleranno l'accordo quadro.



Art. 23 – Modalità di stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti/buoni d'ordine derivati

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012 n. 221, i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica ed inviati tramite PEC.
2. Il contratto di accordo quadro e tutti i singoli contratti/buoni d'ordine verranno pertanto stipulati mediante scrittura privata semplice sottoscritta con firma digitale ed inviati tramite PEC.
3. L'accordo quadro sarà sottoscritto anche nell'ipotesi in cui allo stesso dovessero aderire meno di tre operatori.
4. I risultati della gara verranno comunicati sul sito istituzionale dell'INDIRE, www.indire.it, sezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 n. 20 (<http://www.serviziopubblici.it>).
5. INDIRE si riserva la facoltà di non approvare, in tutto o in parte, i risultati della gara qualora ne ravvisasse le motivazioni, e in ogni caso, qualora emergessero obiettive irregolarità o motivi di illegittimità.
6. Le Società che risulteranno aggiudicatrici dovranno impegnarsi a stipulare apposito atto contrattuale alle condizioni di cui all'allegato schema di accordo quadro (cfr. **all. 6**).
7. Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscriva l'Accordo Quadro, lo stesso sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e la garanzia definitiva sarà incamerata da INDIRE.
8. L'aggiudicatario, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà l'Accordo Quadro medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.
9. INDIRE si riserva la facoltà di non addvenire alla stipula dell'Accordo Quadro, anche in presenza di regolare aggiudicazione, per motivi di ordine interno o di sola opportunità, senza che il concorrente abbia alcunché a pretendere per qualsivoglia titolo.
10. Per il contratto di appalto e per i successivi buoni d'ordine relativi ai singoli appalti derivati, sarà dovuta, a spese dell'aggiudicatario, il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

19

Art. 24 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. La Stazione Appaltante provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
2. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.
3. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Si specifica che ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
Intestazione: ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (I.N.D.I.R.E.);
Codice fiscale: 80030350484;
Codice Univoco IPA: UF46QB;
n. prot e data di stipula del contratto di accordo quadro;
CIG: **6244300F5B**
CUP: **B59J15000000007**
4. Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.
5. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura.



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

6. Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario s'intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
7. L'aggiudicatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
8. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento.
9. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all'aggiudicatario sin da ora, di comunicare all'INDIRE gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

Art. 25 - Altri oneri e obblighi dell'aggiudicatario

1. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 - tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
 - tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
 - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
 - l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
 - l'obbligo di riservatezza, anche per il tempo successivo allo scadere del contratto, per tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. In particolare i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate agli artt. 11,18 e 22 del D. Lgs. N. 196/2003;
2. L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari della Stazione Appaltante.
3. **I partecipanti sono tenuti a dichiarare l'esistenza di eventuali segreti industriali al momento della richiesta di partecipazione mediante la compilazione della parte a ciò dedicata dell'allegato 3 (domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva); al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.**
4. L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza all'appalto, qualunque sia la natura o la causa.
5. L'aggiudicatario deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni sul lavoro, di igiene e previdenza sociale, al codice di comportamento di INDIRE ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali.
6. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere entro 20 giorni a mezzo PEC) all'indirizzo pec@indire.it ovvero tramite fax al n. 055/2380520) ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari fornendo la documentazione necessaria
7. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistica, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
8. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti



MIUR

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

9. L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.lgs 81/2008, a comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
10. L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
11. L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze mediante un immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.
12. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il Codice Privacy e garantisce che il trattamento dei eventuali dati personali di INDIRE sia effettuato per i soli fini legati alla gestione del presente contratto. L'aggiudicatario assicura altresì che siano adottate le misure di sicurezza prescritte nel Codice Privacy per il trattamento dei dati personali. E' fatto divieto allo stesso di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione.
13. Gli operatori economici stipulanti l'Accordo Quadro sono tenuti ad adottare nell'ambito della loro organizzazione le opportune disposizioni e necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai proprio collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.
14. Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare all'INDIRE, tramite PEC (pec@indire.it) o fax (055.2380520), ogni variazione della propria ragione sociale, o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.
15. Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione all'INDIRE (mediante fax al n. 055.2380520) e all'ufficio Comunicazione (all'indirizzo mail a.ceccherelli@indire.it) che ha effettuato l'ordinazione mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dar corso all'esecuzione del servizio e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.
16. L'Amministrazione attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di conseguenza, comunica all'aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità indicate nel prosieguo.

21

Art. 26 – Gestione del servizio

1. Gli operatori economici dovranno avere una struttura organizzativa e macchinari in grado di gestire, in tutte le sue fasi, un processo integrato di stampa: dalla ricezione degli esecutivi, alla preparazione del documento elettronico, dalla stampa, alla piegatura, alla rilegatura, all'allestimento, alla confezione, dalla consegna del materiale prodotto, fino all'archiviazione dei file.
2. Essi dovranno indicare un unico referente organizzativo a disposizione dell'INDIRE che seguirà tutte le fasi di lavoro.
3. Nello specifico dovranno essere organizzati in modo tale da assicurare la gestione del servizio nei seguenti termini:
 - a. **PRESTAMPA:** Gli operatori economici dovranno avere al proprio interno le risorse umane e strumentali adeguate alla gestione della pre stampa, dalla ricezione dei file, alla gestione dei testi e delle immagini, dalle prove colore, alla creazione delle lastre di stampa. Dovranno altresì essere in

INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze

C.F. 80030350484

Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it

possesso di almeno: - intranet aziendale o spazio FTP dedicato in via esclusiva all'INDIRE per la gestione e la condivisione dei files, che garantisca la riservatezza degli accessi; - scanner piano per l'acquisizione di immagini; - digital chromalin® o analogo impianto per effettuare delle valide prove colore certificate; - postazioni digitali in ambiente operativo Mac e Windows con tutti i software necessari per l'editing dei documenti, dalla più aggiornata release adobe agli ultimi applicativi software in campo grafico.

b. **STAMPA:** essi dovranno essere in possesso di risorse strumentali e macchine che rispettino gli standard minimi previsti dalla normativa vigente, e che in ogni caso garantiscano la conformità del prodotto finito alle caratteristiche tecniche specificate nel Capitolato Tecnico, in termini di qualità di stampa, piegatura, fustellatura, rilegatura e allestimento.

c. **ALLESTIMENTO** Per la finitura, la rilegatura e la consegna della merce gli operatori economici dovranno disporre di di almeno:

- una tagliatrice
- una piegatrice
- macchine per la legatura a spirale, a punto metallico a sella, filorefe e brossura fresata;

Per terminare l'allestimento sono richiesti i seguenti servizi:

- incollatura tasche, copertine e inserti - imballo in cartoni rigidi dei prodotti stampati pronti per la spedizione.

4. Le caratteristiche tecniche del materiale per la realizzazione dei prodotti stampa (es. carta, PVC, ecc.) sono specificate nel Capitolato Tecnico (all. 2).

Art. 27 – Tempi di esecuzione del servizio

1. Al fine di garantire l'ottimale fruibilità del servizio, gli operatori economici si impegnano a realizzare il lavoro tipografico richiesto da INDIRE nel rispetto del termine massimo di 10 (dieci) giorni, indicato nell'allegato Capitolato Tecnico o in quello inferiore offerto in sede di gara.
2. Per gli ordinativi effettuati dall'Amministrazione, gli operatori economici non potranno in ogni caso pretendere un termine di preavviso che sia palesemente superiore ai tempi tecnici necessari per la realizzazione del lavoro richiesto.
3. I tempi di consegna di cui all'Allegato Capitolato tecnico decorreranno dal visto di stampa dato formalmente dall'ufficio competente e comunicato via PEC, e potranno essere oggetto di deroga solo previo autorizzo scritto da parte di Indire.
4. L'operatore economico deve impegnarsi in ogni caso a prestare la massima collaborazione per l'espletamento del servizio in oggetto, tenendo conto anche di casi di particolare complessità ed urgenza legati all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente. In tali ipotesi le parti potranno concordare previamente, per iscritto, a mezzo del buono d'ordine, le specifiche modalità di esecuzione del servizio.

Art. 28 – Consegna e distribuzione

1. L'operatore economico dovrà provvedere alla consegna degli stampati, a propria cura e spesa, presso tutto il territorio nazionale nelle sedi che verranno di volta in volta precisate nella lettera d'ordine.
2. Su ogni scatola o pacco degli stampati, dovrà essere chiaramente indicata la tipologia dello stampato, la quantità contenuta e il confezionamento, e l'indicazione del servizio\settore destinatario della merce.
3. La consegna avverrà in tutto il territorio nazionale, isole comprese.
4. Il costo della spedizione dovrà essere fatturato insieme al materiale richiesto, con una voce specifica e dovrà indicare espressamente il chilometraggio della stessa ed i costi effettivamente sostenuti per il trasporto. Le fatture carenti di questa indicazione non verranno liquidate.
5. L'operatore economico si impegna a conservare e mostrare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione atta a dimostrare nel modo più preciso possibile la corretta applicazione del prezzo unitario di spedizione.



Art. 29 – Diritti di copyright

1. L'Amministrazione ha i diritti di copyright dei disegni, dei file, di tutte le bozze grafiche utilizzate e/o inviate, comprese quelle scartate, di tutti i documenti stampati, oltre ai formati digitali.
2. Ad essa spetta ogni diritto di sfruttamento degli stessi, ai sensi della normativa in materia.
3. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione l'appaltatore non può usare in alcun modo e altrimenti i documenti ed i file prodotti né concedere a terzi l'accesso ad essi, alle loro bozze di stampa ed ai relativi originali.

Art. 30 – Fornitura Irregolare

1. Nel caso di fornitura non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste dal presente capitolato (cd fornitura "irregolare"), l'INDIRE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:
 - a) rifiutare la fornitura non conforme a quanto previsto nel presente capitolato e a richiedere la tempestiva sostituzione della stessa, senza nulla riconoscere all'aggiudicatario per la fornitura rifiutata, oltreché l'applicazione di una penale giornaliera pari a quanto disciplinato dall'art. 28 del presente disciplinare;
 - b) rifiutare la fornitura non conforme a quanto previsto nel presente capitolato, incaricare dell'esecuzione della fornitura la ditta che segue nella graduatoria (o in mancanza altra ditta), con addebito alla ditta inadempiente del danno emergente e senza nulla riconoscere al primo fornitore;
 - c) richiedere il risarcimento del danno al fornitore in caso di inutilità della prestazione, laddove non vi siano i termini per richiedere la sostituzione della fornitura, anche mediante l'escussione della cauzione definitiva;
2. La firma per ricevuta dei beni non impegna l'Indire, che si riserva di effettuare il riscontro e puntuale controllo della fornitura.
3. La merce non accettata resta a disposizione dell'operatore economico, che dovrà ritirarla senza indugio, restando a suo carico ogni rischio o pericolo, oltre agli oneri per il ritiro e l'eventuale smaltimento.

23

Art. 31 - Penali

1. Indire procede, attraverso l'attività del Direttore dell'esecuzione del contratto, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto al complesso delle prescrizioni contrattuali.
2. Qualora il Fornitore non dovesse rispettare nell'esecuzione delle lavorazioni i termini indicati nel Capitolato Tecnico e nelle singole lettere d'ordine, INDIRE potrà applicare una penale giornaliera dello 0,1% dell'importo complessivo relativo alle lettere d'ordine inviate al Fornitore inadempiente e collaudate positivamente.
3. Nell'ipotesi di fornitura solo parzialmente irregolare, che non comporti l'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo, potrà applicarsi una penale pari al 5% della singola commessa.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da INDIRE, mediante PEC, o fax (laddove espressamente autorizzato).
5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di INDIRE, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, tramite PEC (indire@pec.it) o fax (055.2380520), le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
6. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. L'INDIRE, oltre all'applicazione della penale, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i giorni 10 (dieci) dalla data prevista; trascorso detto termine l'INDIRE potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

i propri diritti di risarcimento danni che non derivino da casi di oggettiva impossibilità della prestazione.

8. Per il recupero dei crediti derivanti dalle suddette penalità, INDIRE, a sua insindacabile scelta, può compensare il credito con quanto dovuto alla Società, oppure avvalersi della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
9. Ferma restando l'applicazione delle penali sopra previste, l'INDIRE si riserva di richiedere il maggior danno o qualsiasi altro onere o spesa ai sensi dell'articolo 1456 cc, nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Art. 32 – Richiesta al fornitore che segue in graduatoria

1. INDIRE si riserva la facoltà di inviare la lettera d'ordine al Fornitore parte dell'Accordo quadro che segue in graduatoria, nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui il fornitore previamente contattato opponga delle valide e ragionevoli giustificazioni di rifiuto alla richiesta di fornitura (si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi "giustificato" quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà tecniche nell'eseguire la prestazione richiesta, come la fornitura di un numero di più prodotti in numero molto elevato in un brevissimo lasso di tempo). La valutazione sulla validità o meno della giustificazione addotta dall'operatore economico è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione: il secondo e il terzo operatore economico che seguono in graduatoria, pertanto, non potranno eccepire nulla al riguardo né avanzare pretesa alcuna;
 - b. in caso di grave inadempienza (non riparabile in alcun modo) del fornitore primo invitato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della singola lettera d'ordine;
 - c. per il venir meno delle capacità produttive del fornitore che precedentemente invitato, opportunamente documentate e comunicate.

24

Art. 33 – Risoluzione del contratto

1. In caso di grave inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC o fax (laddove espressamente autorizzato) da INDIRE, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che INDIRE potrà risolvere di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con P.E.C. o fax (laddove autorizzato), l'Accordo Quadro con il Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di apposite lettere d'ordine, servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, per più di 3 (tre) volte, anche non consecutive;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di apposite lettere d'ordine, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico;
 - d) rifiuto ingiustificato per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive, delle richieste di INDIRE; si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi "giustificato" quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà tecniche nell'eseguire la prestazione richiesta, come la richiesta di fornitura di un numero di più prodotti in numero molto elevato in un brevissimo lasso di tempo;



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione delle singole lettere d'ordine a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di INDIRE.
4. In tutti i casi, previsti nell'Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o della/e lettere d'ordine, ovvero di applicazione delle penali di cui all'art. 31 o di risarcimento del danno, INDIRE per quanto di rispettiva competenza, avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della/e lettere d'ordine risolta/e.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto di INDIRE al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione il Fornitore ha diritto al solo pagamento da parte di INDIRE delle prestazioni eseguite relative alle singole lettere d'ordine, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico.
7. In caso di risoluzione del contratto, lo stesso proseguirà con gli altri fornitori sottoscrittori dell'accordo stesso; nell'ipotesi in cui la risoluzione dovesse riguardare tutti e tre i fornitori, sarà facoltà di Indire procedere allo scorrimento automatico della graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure indire una nuova procedura di gara.
8. Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, INDIRE si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto nei seguenti casi di grave inadempimenti:
 - a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - c. in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.
 - d. per violazione degli obblighi di riservatezza;
 - e. nei casi di subappalto non autorizzati dall'INDIRE;
 - f. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nei termini prescritti, ovvero in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;
 - g. qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006;
 - h. per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136;
 - i. per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013
 - j. nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001
9. Ove l'INDIRE ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicarle e/o contestarle per iscritto all'impresa, tramite PEC o fax (laddove autorizzata) fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata alla Società.
10. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'INDIRE di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. Allo stesso, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più dall'INDIRE rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
11. La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

25

Art. 34 – Responsabilità di INDIRE

1. L'INDIRE è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dei fornitori durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

2. INDIRE è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a terzi nell'esecuzione della fornitura.
3. Sono inoltre a carico dei fornitori i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura, durante il trasporto, e sino alla consegna all'ufficio competente.

Art. 35 – Responsabile designato dal fornitore

1. I fornitori dovranno indicare, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, mediante fax o PEC, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
2. Si evidenzia che il Fornitore all'atto di stipula del contratto dovrà anche indicare una mail (non PEC) dedicata (anche non in via esclusiva) al servizio di tipografia.
3. I fornitori dovranno altresì indicare i nominativi di tutti gli altri addetti indicati in sede di offerta (ove previsti).
4. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, il fornitore dovrà comunicare preventivamente a INDIRE, tramite fax al n. 055.2380520 la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

Art. 36 – Verifica di conformità

1. Alla consegna delle lavorazioni o delle forniture oggetto delle singole lettere d'ordine da parte del Fornitore, INDIRE, a mezzo dei propri incaricati a ricevere la merce, procederà a verifica di conformità, al fine di accertare la rispondenza di tutte le pattuizioni contrattuali nonché delle eventuali varianti debitamente approvate.
2. Qualora dalla verifica della conformità dovesse risultare che le prestazioni del fornitore non siano state eseguite a perfetta regola d'arte o che siano comunque difettose, anche in termini quantitativi, INDIRE ha facoltà di:
 - a. non procedere a pagamento, in tutto o in parte, della fornitura consegnata, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa. In quest'ultimo caso, il Fornitore dovrà immediatamente provvedere al ritiro della fornitura difettosa e sostituirla a proprie spese. In tal caso saranno applicate le penalità di cui al precedente art. 31 per il mancato rispetto dei termini di tempo. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, INDIRE procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 14, salva ogni altra azione per il risarcimento di ulteriori danni;
 - b. accettare la fornitura difettosa, invitando il Fornitore a provvedere a propria cura e spese a eseguire quanto necessario per eliminare la manchevolezza riscontrata. In tal caso saranno applicate le penalità di cui al precedente art. 31 per il mancato rispetto dei termini di tempo;
 - c. accettare la fornitura difettosa, applicando una penalità fino ad un massimo del 10% dell'importo della fornitura medesima.

26

Art. 37 – Ulteriori indicazioni

1. La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva la facoltà di:
 - a. Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l'obbligo assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;
 - b. Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato;
 - c. Procedere all'eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;

INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze

C.F. 80030350484

Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

- d. Recedere in qualsiasi tempo dal singolo contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale comunicazione, mediante PEC o raccomandata a/r, all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Art. 38 - Trattamento dei dati personali

1. Si dà atto che si osserveranno in materia le norme relative alla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta la mancata ammissione al procedimento di gara.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili ai sensi dell'art.4, co 1, lett. d) ed e) del Dlgs 196/2003.
5. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
 - al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento di gara;
 - ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990;
 - altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
6. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
7. Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla normativa comunitaria, nazionale specifica, nonché dall'atto aziendale.
8. Vengono diffusi solo i dati relativi alla graduatoria finale di aggiudicazione, attraverso la pubblicazione della relativa determinazione all'albo dell'Ente.
9. INDIRE, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa il Fornitore di volta in volta individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente atto, il quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal Dlgs 196 del 2003 e dalle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni emanate da INDIRE in tema di sicurezza e tutela della riservatezza.
10. Si possono esercitare i diritti, di cui all'art. 7, presentando istanza al Responsabile del trattamento.
11. Titolare del trattamento è l'INDIRE.
12. Responsabile del trattamento è il Presidente dell'INDIRE, quale legale rappresentante *pro tempore*.
13. I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.indire.it
14. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.indire.it



MIUR

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

Art. 39 - Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto fra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 40 – Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione all'indirizzo: www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf

Art. 41 – Responsabile Unico del Procedimento

1. Si dà atto, che il responsabile Unico del Procedimento, individuato ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. è la **Dott.ssa Francesca Sbordoni** - Funzionario dell'Area Affari Generali, all'uopo nominata con Decreto del Direttore Generale **n. 490 del 2015**, con il supporto della **Dott.ssa Alessandra Ceccherelli**, dotata delle necessarie competenze tecniche.

Art. 42 – Richiesta chiarimenti

1. L'eventuale richiesta di chiarimenti relativa alla procedura di gara dovrà essere formulata per iscritto ed in lingua italiana ed essere sottoscritta dal Rappresentante Legale o da un suo Procuratore e corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
2. In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, i relativi poteri devono risultare da atto di procura allegato.
La richiesta di chiarimenti dovrà pervenire ad INDIRE mediante una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo fax ad INDIRE - Ufficio Legale e Contratti al n. fax 055.2380520;
 - b) via PEC all'indirizzo pec@indire.it
4. La richiesta di chiarimenti dovrà pervenire ad INDIRE entro e non oltre le 23.59 del 08.07.2015; le richieste di qualsiasi genere pervenute ad INDIRE oltre il suindicato termine di scadenza, non saranno prese in considerazione e/o ritenute valide ai fini della presente procedura.
5. Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito www.indire.it. In nessun caso verrà risposto singolarmente al singolo operatore economico.

Art. 43 - Referenti di INDIRE per la procedura

1. I referenti di INDIRE per la procedura in oggetto sono:
RUP - Francesca Sbordoni - Ufficio Affari Generali - f.sbordoni@indire.it - Tel. 055/2380504;
Dr. Antonio D'Alessandro - Ufficio Legale e Contratti - a.dalessandro@indire.it - Tel. 055/2380518;
Dr. Saverio Galli Torrini - Ufficio Legale e Contratti - s.gallitorrini@indire.it - Tel. 055/2380503;
Dott.ssa Alessandra Ceccherelli - Ufficio Comunicazione - a.ceccherelli@indire.it - Tel: 055/2380573
Dott.ssa Federica Toci - Ufficio Comunicazione - f.toci@indire.it - Tel 055/23805529
Sig.ra Silvia Salvadori - Ufficio Comunicazione - s.salvadori@indire.it - Tel 055/2380541

Art. 44 – Pubblicazione Bando di gara

1. Il presente Disciplinare verrà pubblicato, in forma integrale, sull'albo pretorio on line dell'Ente (www.indire.it).

Art. 45 - Rinvio



Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

1. Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, agli allegati tutti della procedura di gara e alla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

Firenze, lì 05.05.2015

F.to Il Direttore Generale
Flaminio Galli

Ad/Sgt